Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 25 novembre 1961 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).

Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI

Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 agosto 1961, n. 1188.

Norme regolamentari per l'uniforme di servizio del personale delle Dogane istituita con legge 1° dicembre 1956, n. 1436.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 2 e 4 della legge 1° dicembre 1956, n. 1436;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'uniforme istituita con legge 1° dicembre 1956, n. 1436, è fornita, a spese dello Stato, al sottoindicato personale in servizio nell'Amministrazione delle dogane:

1) personale delle carriere direttiva e di concetto, avente qualifica non superiore a quella di direttore di dogana di 1ª classe, che presta servizio, per il traffico internazionale dei viaggiatori, negli uffici doganali delle frontiere terrestri o marittime, o negli aeroporti, o nei treni in corsa, o nelle stazioni ferroviarie delle dogane interne;

2) personale della carriera esecutiva che presta servizio negli uffici di cui al precedente punto 1);

3) personale ausiliario che presta servizio in tutti gli uffici doganali.

Art. 2.

La foggia e le caratteristiche delle uniformi maschile e femminile per il personale delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva e per il personale ausiliario sono stabilite nelle tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, secondo i modelli annessi al presente decreto.

Nelle predette tabelle sono anche stabiliti i distintivi di qualifica in relazione alle differenti funzioni e carriere del personale.

Art. 3.

Al personale indicato nell'art. 1 saranno fornite una uniforme invernale e due estive nella composizione stabilita nella tabella *E* annessa al presente decreto.

Le successive vestizioni saranno effettuate mediante fornitura dei singoli capi di vestiario allo scadere del periodo minimo di durata previsto, per ciascun capo, nel successivo art. 4.

Art. 4.

La durata dei singoli capi di vestiario è stabilita come appresso:

giacca invernale ed estiva, pantaloni invernali ed estivi; gonna invernale ed estiva, berretto invernale . . . . anni 2

berretto estivo . . . . » 1

cappotto; impermeabile . . . . » 3

In caso di anticipato deperimento dei capi di vestiario, sarà provveduto alla loro rinnovazione.

La relativa spesa sarà a carico dello Stato, a meno che l'anticipato deperimento non sia da attribuire a negligenza. In tal caso il responsabile è passibile di addebito che sarà determinato proporzionatamente al minor periodo di uso del capo stesso rispetto alla durata minima per esso prevista.

Gli introiti relativi agli addebiti devono essere versati al capitolo 199 dello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio 1961-62 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Art. 5.

La fornitura delle uniformi sarà effettuata dall'Amministrazione delle dogane mediante assegnazione dei capi di vestiario confezionati.

La spesa graverà sul capitolo 276 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio 1961-62 e capitoli corrispondenti per i successivi esercizi.

Art. 6.

A cura dell'Amministrazione delle dogane sarà istituito uno schedario per la tenuta del conto individuale dei capi di vestiario distribuiti alla prima vestizione e di quelli successivamente rinnovati.

Art. 7.

L'uso dell'uniforme in servizio è obbligatoria per il personale che ne ha avuto l'assegnazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 agosto 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 79. — VILLA

ALLEGATO 1

TABELLA «A»

DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI DI VESTIARIO COMPONENTI L'UNIFORME INVERNALE MASCHILE

OGGETTI DI VESTIARIO	PERSONALE DELLE CARRIERE DIRETTIVA DI CONCETTO ED ESECUTIVA	PERSONALE DELLA CARRIERA AUSILIARIA
BERRETTO	Di tessuto «Batavia» di lana pettinata bleu con visiera di cuoio verniciato nero; foggia uguale al figurino (Mod. I, fig. 1). Nell'attacco della visiera, da ciascun lato, vi è un bottone piccolo (diametro mm. 12) portante in rilievo il simbolo della Repubblica. Il bottone è dorato per il personale appartenente alle carriere direttiva e di concetto ed argentato per il personale appartenente alla carriera esecutiva. Il *soggolo*, attaccato ai predetti bottoni, varia nella foggia, secondo la carriera di appartenenza del personale, e precisamente: *a*) per il personale della carriera direttiva è costituito da una treccia alta mm. 13 ottenuta con sei capi di canottiglia dorata del diametro ciascuno di mm. 2, intrecciati (Mod. IX, fig. 1); *b*) per il personale della carriera di concetto è costituito da una treccia alta mm. 14, ottenuta con sei capi di canottiglia intrecciata (3 a 3) nella proporzione di due capi dorati ed uno di seta nera (Mod. IX fig. 2); *c*) per il personale della carriera esecutiva è costituito da una treccia alta mm. 14 ottenuta con sei capi di canottiglia intrecciati nella proporzione di due capi di seta nera ed uno argentato (Mod. IX, fig. 3). Al berretto è applicata una fascia in seta bleu cordonata con tessuto un motivo di fronde intrecciate: distanza tra le fronde mm. 55. Nella parte superiore anteriore del berretto, a mm. 10 dal bordo superiore è applicato un trofeo di mm. 65×65, interamente ricamato su stoffa di colore uguale a quella del berretto, riproducente il simbolo della Repubblica (stella a cinque punte racchiusa in una ruota dentata, la quale è contornata da una fronda di alloro con bacche e da una fronda di quercia). Il trofeo è dorato per il personale appartenente alla carriera direttiva o di concetto ed argentato per il personale appartenente alla carriera esecutiva (Mod. VIII, fig. 1). Nella parte centrale anteriore del berretto sulla fascia di seta cordonata compresa tra il trofeo e il soggolo, è applicato un distintivo di grado che varia secondo la qualifica e la carriera del personale, precisamente: 1) per direttore di 1ª classe e ispettore capo è costituito da un rettangolo di panno bleu bordato da una gomena ricamata in oro larga mm. 3, sul quale sono applicate tre rosette a triplice motivo stellare esagonale, avente il motivo mediano di metallo dorato zigrinato ed i motivi centrale ed esterno di metallo smaltato azzurro. Diametro della rosetta mm. 12 (Mod. VIII, fig. 2). Il rettangolo della dimensione complessiva di mm. 58×23, è sovrapposto su panno giallo sporgente di mm. 2 per lato (Mod. X, fig. 2); 2) per direttore di 2ª classe e ispettore superiore, come sub 1), con applicate due rosette (Mod. X, fig. 4);	Uguale a quello dei funzionari, con le seguenti varianti: panno di colore grigio-ferro; bottoni argentati; soggolo di cuoio verniciato nero con un solo passante pure di cuoio verniciato nero; fascia di seta cordonata di colore grigio-ferro; trofeo argentato di mm. 55×55. (Mod. I fig. 2 e mod. IX, fig. 4).

OGGETTI DI VESTIARIO	PERSONALE DELLE CARRIERE DIRETTIVA DI CONCETTO ED ESECUTIVA	PERSONALE DELLA CARRIERA AUSILIARIA
BERRETTO (*segue*)	3) per vice direttore e ispettore principale, come sub 1), con applicata una rosetta (Mod. X, fig. 6); 4) per ispettore è costituito da un rettangolo di panno bleu di mm. 50×17 sul quale sono applicate tre rosette in metallo dorato e smalto azzurro; il tutto è sovrapposto su panno giallo sporgente di mm. 2 per lato (Mod. XI, fig. 2); 5) per ispettore aggiunto, come sub 4), con applicate due rosette (Mod. XI, fig. 4); 6) per vice ispettore, come sub 4), con applicata una rosetta (Mod. XI, fig. 6); 7) per ufficiale superiore è costituito da un rettangolo di panno bleu bordato da una gomena ricamata in argento larga mm. 3, sul quale è applicata una rosetta a triplice motivo stellare esagonale avente il motivo mediano di metallo argentato zigrinato ed i motivi centrale ed esterno di metallo smaltato azzurro. Diametro della rosetta mm. 12 (Mod. VIII, fig. 2). Il rettangolo, della dimensione complessiva di mm. 58×23, è sovrapposto su panno giallo sporgente di mm. 2 per lato (Mod. XII, fig. 2); 8) per ufficiale capo è costituito da un rettangolo di panno bleu di mm. 50×17 sul quale sono applicate tre rosette in metallo argentato e smalto azzurro; il tutto è sovrapposto su panno giallo sporgente di mm. 2 per lato (Mod. XII, fig. 4); 9) per primo ufficiale, come sub. 8) con applicate due rosette (Mod. XII, fig. 6); 10) per ufficiale, come sub 8), con applicata una rosetta (Mod. XIII, fig. 2); 11) per ufficiale aggiunto, come sub. 8), con applicato al centro, in senso orizzontale, un gallone di mm. 6 di larghezza argentato, con una zigrinatura trasversale in nero centrale di mm. 2 di larghezza (Mod. XIII, fig. 4)	
GIACCA	In tessuto di lana bleu avente le seguenti caratteristiche tecniche: armatura: Batavia da 4; composizione: 100% lana pettinata; materia prima impiegata: lana « merinos » vergine di finezza non inferiore a $\frac{110}{115}$; peso per mq., comprese le cimose: grammi 328; fili a cm.: in ordito 25, in trama 26; titolo del filato: in ordito 2/32.000 in trama 1/16.000; resistenza dinamometrica su strisce di cm. 10×36 tenute prima per un'ora a 50° e poi lasciate raffreddare in recipiente chiuso: ordito kg. 105, trama kg. 105; allungamento alle prove dinamometriche: ordito mm. 70, trama mm. 70; prove di bagnatura: raccorciamento non superiore al 2%; restringimento non superiore a cm. 2; solidità della tinta: agli acidi 5; agli alcali 4÷5; alla luce 5. *Foggia*: Uguale al figurino (Mod. II): a due petti, con due file parallele di tre bottoni ciascuna a tre asole sul davanti. I bottoni di grandezza media (diametro mm 20) sono piatti e portano in rilievo il simbolo della Repubblica; sono dorati per il perso-	In tessuto di lana grigio-ferro avente le seguenti caratteristiche tecniche: armatura: Batavia da 6; composizione: 100% lana pettinata; materia prima impiegata: lana vergine, finezza X e I; peso per mq., comprese le cimose: grammi 330; fili a cm.: in ordito 26, in trama 28; titolo del filato: in ordito 2/32.000 in trama 1/18.000; resistenza dinamometrica come contro: ordito kg. 120, trama kg. 105; allungamento alle prove dinamometriche: ordito mm. 60/70, trama mm. 70; prove di bagnatura: raccorciamento non superiore al 2%; restringimento non superiore a cm. 2; solidità della tinta: agli acidi 5; agli alcali 4÷5; alla luce 5. *Foggia*: Uguale a quella dei funzionari con le seguenti varianti: bottoni argentati; mostrine ai baveri di panno bleu sovrapposte su panno giallo.

OGGETTI DI VESTIARIO	PERSONALE DELLE CARRIERE DIRETTIVA DI CONCETTO ED ESECUTIVA	PERSONALE DELLA CARRIERA AUSILIARIA
GIACCA (*segue*)	nale appartenente alle carriere direttiva e di concetto ed argentati per il personale appartenente alla carriera esecutiva; due tasche inferiori orizzontali con pattine senza bottoni; lunghezza della giacca fino a metà del dito pollice con braccia distese lungo il corpo; nei due lati inferiori del bavero sono applicate, da ciascuna parte, una mostrina romboidale di mm. 60×42 di panno bleu sovrapposto su panno giallo sporgente di mm. 2 per lato. Sulle mostrine sono applicati i distintivi di grado così stabiliti per le diverse qualifiche: 1) direttore di 1ª classe e ispettore capo: una gomena di bordura larga mm. 4 ricamata in oro e 3 rosette metalliche del diametro di mm. 12, in oro e smalto azzurro, analoghe a quelle prescritte per il distintivo di grado sul berretto (Mod. X, fig 1); 2) direttore di 2ª classe e ispettore superiore: una gomena come sub 1) e due rosette (Mod. X, fig. 3); 3) vice direttore e ispettore principale: una gomena come sub 1) e una rosetta (Mod. X, fig. 5); 4) ispettore: tre rosette come sub 1) (Mod. XI, fig. 1); 5) ispettore aggiunto: due rosette come sub 1) (Mod. XI, fig. 3); 6) vice ispettore: una rosetta come sub 1) (Mod. XI, fig. 5); 7) ufficiale superiore: una gomena di bordura larga mm. 4 ricamata in argento e 1 rosetta metallica del diametro di mm. 12, in argento e smalto azzurro, analoga a quella prescritta per il distintivo di grado sul berretto (Mod. XII, fig. 1); 8) ufficiale capo: tre rosette come sub 7) (Mod. XII, fig. 3); 9) primo ufficiale: due rosette come sub 7) (Mod. XII, fig. 5); 10) ufficiale: una rosetta come sub 7), (Mod. XIII, fig. 1); 11) ufficiale aggiunto: un gallone di mm. 6 di larghezza, argentato, con una zigrinatura trasversale in nero centrale di mm. 2 di larghezza, applicato in senso orizzontale nella parte inferiore della mostrina a mm. 10 dal bordo inferiore (Mod. XIII, fig. 3).	
PANTALONI	Tessuto uguale a quello della giacca. *Foggia*: Taglio normale senza risvolti· tasche verticali; taschini posteriori, di profondità non superiore alla lunghezza della giacca.	Tessuto uguale a quello della giacca. *Foggia*: Uguale a quella dei funzionari
CAPPOTTO	In panno castorino di lana bleu avente le sottonotate caratteristiche tecniche: armatura: diritto resoturco - rovescio tela; composizione: pura lana; materia prima impiegata: lana vergine finezza 64ª; peso per mq., comprese le cimose: grammi 600-620; Fili a cm.: in ordito 25 in trama 25; titolo del filato: in ordito 8.500, in trama 8.500; resistenza dinamometrica su strisce di cm. 10x36 tenute prima per un'ora a 50° e poi lasciate raffreddare in recipiente chiuso: ordito kg. 75, trama kg. 70;	In panno di lana grigio-ferro avente le sottonotate caratteristiche tecniche: armatura: doppia tela; composizione 95% lana, 5% nylon; peso per mq., comprese le cimose: grammi 645-665; fili a cm.: in ordito 21, in trama 16; titolo del filato: in ordito 1/6500 in trama 1/6500; resistenza dinamometrica come contro: ordito kg. 50, trama kg. 65;

OGGETTI DI VESTIARIO	PERSONALE DELLE CARRIERE DIRETTIVA DI CONCETTO ED ESECUTIVA	PERSONALE DELLA CARRIERA AUSILIARIA
CAPPOTTO *(segue)*	allungamento alle prove dinamometriche: ordito mm. 80, trama mm. 110; prova di bagnatura: raccorciamento non superiore al 2%; restringimento non superiore a cm. 2; solidità della tinta; agli acidi 5; agli alcali 4÷5, alla luce 5. *Foggia*: Uguale al figurino (Mod. III): a due petti con due file parallele di tre bottoni e tre asole; i due bottoni posti sul petto non hanno allacciatura, ma completano l'estetica dell'indumento. I bottoni, del tipo grande (diametro mm. 26) sono piatti e portano in rilievo il simbolo della Repubblica; sono dorati per il personale appartenente alle carriere direttiva e di concetto ed argentati per il personale appartenente alla carriera esecutiva; collo doppio uso; taglio ampio non a vita, fermato da martingala liscia; tasche orizzontali con patte; apertura posteriore; nei due lati inferiori del bavero sono applicate le mostrine con i distintivi di grado uguali a quelli della giacca.	allungamento alle prove dinamometriche: ordito mm. 80, trama mm. 80; prova di bagnatura: raccorciamento non superiore al 2 %; restringimento non superiore a cm. 2; solidità della tinta: agli acidi 5, agli alcali 4÷5, alla luce 5. *Foggia*: Uguale a quella dei funzionari con le seguenti varianti: bottoni argentati; mostrine ai baveri di panno bleu sovrapposto su panno giallo.
IMPERMEABILE	In cordellino pettinato di lana impermeabile, coloro bleu avente i sottonotati requisiti tecnici: armatura: cordellino; peso per mq. grammi 380-385; fili a centimetro: ordito 60, trama 24; titolo del filato da impiegarsi: ordito 50/2, trama 50/2; resistenza dinamometrica su strisce di cm. 10×36 tenute prima per un'ora a 50° e poi lasciate raffreddare in recipiente chiuso: ordito kg. 150, trama kg. 70; allungamento alla prova dinamometrica: ordito mm. 80, trama mm. 40; prove di bagnatura: raccorciamento non superiore a 1,5 %; restringimento non superiore a cm. 2; materia prima: lana « merinos » di finezza 120-125; solidità della tinta: agli acidi 5, agli alcali 4÷5, alla luce 5. *Foggia*: Uguale al figurino, ad un petto, collo doppio uso, manica regolare, abbottonatura coperta da finta, due tasche verticali con copertura interna, linguetta alla estremità delle maniche, cintura con fibbia ricoperta in tessuto, interamente foderato, apertura posteriore, lunghezza cm. 20 al di sotto del ginocchio. (Mod. IV).	Uguale a quello dei funzionari, colore grigio-ferro.
CAMICIA . . .	Popeline bianco liscio non operato, bottoni di madreperla bianca, collo floscio attacato a forma rovesciata, polsi egualmente flosci, maniche lunghe.	
CRAVATTA . .	Di seta nera cordonata, modello lungo normale.	Uguale a quella dei funzionari.
SCARPE	Di vitello al cromo, basse, nere, forma semplice, mascherina liscia.	Idem
CALZE . . .	In filo nero, maglia semplice senza ornamenti.	Idem
GUANTI . . .	Di pelle marrone.	Idem

Visto, *il Ministro per le finanze*
TRABUCCHI

ALLEGATO 2

TABELLA « B »

DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI DI VESTIARIO COMPONENTI L'UNIFORME ESTIVA MASCHILE

OGGETTI DI VESTIARIO	PERSONALE DELLE CARRIERE DIRETTIVA DI CONCETTO ED ESECUTIVA	PERSONALE DELLA CARRIERA AUSILIARIA
BERRETTO	Uguale a quello invernale, in tessuto di lana di colore grigio-avana medio.	Uguale a quello invernale, in tessuto di lana di colore grigio chiaro.
GIACCA . .	In tessuto di lana pettinata di coloro grigio-avana medio, avente le sottonotate caratteristiche tecniche: armatura: Batavia da 4; composizione: 100 % lana di tosa pettinata; materia prima impiegata: lana vergine di finezza non inferiore a $\frac{115}{120}$; peso per mq., comprese le cimose: grammi 250; fili a cm.: in ordito 49/50, in trama 23; titolo del filato: in ordito 64.000/2, in trama 64.000/2; resistenza dinamometrica su strisce di cm. 10×36 tenuto prima per un'ora a 50° e poi lasciate raffreddare in recipiente chiuso: ordito kg. 110, trama kg. 45; allungamento alle prove dinamometriche: ordito mm. 120, trama mm. 50; prove di bagnatura: raccorciamento non superiore al 2 %, restringimento non superiore a cm. 2; solidità della tinta: agli acidi 5, agli alcali 4÷5, alla luce 5. *Foggia*: Uguale al figurino (Mod. V). Rispetto a quella invernale presenta l'unica variante di avere due sole asole sul davanti anzichè tre. Le mostrine di panno bleu, soprapposte su panno giallo, da applicare sui baveri, sono uguali a quelle dell'uniforme invernale.	In tessuto di lana pettinata di colore grigio chiaro, avente le sottonotate caratteristiche tecniche: armatura: Batavia da 4; composizione: 100 % lana pettinata; materia prima impiegata: lana vergine di finezza non inferiore a $\frac{115}{120}$; peso per mq., comprese le cimose: grammi 268; fili a cm.: in ordito 29, in trama 28; titolo del filato: in ordito 2/44.000 in trama 1/22.000; resistenza dinamometrica come contro: ordito kg. 95, trama kg. 75. Allungamento alle prove dinamometriche: ordito mm. 70, trama mm. 70; prove di bagnatura: raccorciamento non superiore al 2 %, restringimento non superiore a cm. 2; solidità della tinta: agli acidi 5, agli alcali 4÷5, alla luce 5. *Foggia*: Come quella dei funzionari, rispetto a quella invernale presenta l'unica variante di avere due sole asole sul davanti anzichè tre.
PANTALONI . .	Il tessuto è uguale a quello della giacca; foggia uguale a quella invernale.	Il tessuto uguale a quello della giacca; foggia uguale a quella invernale.
CAMICIA . .	Uguale a quella invernale.	Uguale a quella invernale
SCARPE . . .	Uguali a quelle invernali.	Uguali a quelle invernali.
CALZE . . .	Uguali a quelle invernali.	Uguali a quelle invernali.
QUANTI	Uguali a quelli invernali.	Uguali a quelli invernali.
CRAVATTA . .	Di seta cordonata, modello lungo, normale, colore grigio-avana medio.	Uguale a quella invernale

Visto: *Il Ministro per le finanze*
TRABUCCHI

ALLEGATO 3

TABELLA « C »

DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI DI VESTIARIO COMPONENTI L'UNIFORME INVERNALE FEMMINILE

OGGETTI DI VESTIARIO	PERSONALE DELLE CARRIERE DIRETTIVA DI CONCETTO ED ESECUTIVA	PERSONALE DELLA CARRIERA AUSILIARIA
BERRETTO . . .	Bustina tipo « hostess » (mod. I fig. 3) in tessuto « Batavia », pettinato, di lana bleu. sulla parte mediana anteriore è applicato un trofeo uguale a quello del berretto maschile, della dimensione di mm. 40×40, ricamato in oro o in argento secondo la carriera di appartenenza del personale; sul lato sinistro è applicato un rettangolo, di mm. 45×18, di panno bleu sovrapposto su panno giallo sporgente di mm. 2 per ciascun lato, con i distintivi di grado corrispondenti a quelli indicati nella tabella *A* per il personale maschile di pari qualifica ed appartenente alla medesima carriera.	Uguale a quello delle funzionarie, con le seguenti varianti: tessuto « Batavia » di lana pettinata grigio-ferro; trofeo ricamato in argento.
GIACCA	In tessuto « Batavia » di lana pettinata bleu uguale a quello del personale maschile. *Foggia*: Uguale al figurino (Mod. VI): ad un petto con quattro bottoni medi, come quelli maschili, modello a vita, collo e polsi modellati da uomo, tasche laterali con pattina rientrante in modo che le tasche stesse possano essere usate o con la pattina in fuori, oppure con la pattina posta nell'interno della tasca che appare così confezionata a filetto; lunghezza fino all'altezza del polso con braccio disteso lungo il corpo, le mostrine al bavero ed i relativi distintivi di grado sono uguali a quelli del personale maschile della medesima carriera e qualifica, fatta eccezione della dimensione del campo che è ridotto a mm. 50×36.	In tessuto « Batavia » di lana pettinata grigio-ferro uguale a quello del personale maschile. *Foggia*: Uguale a quella delle funzionarie; bottoni e mostrine al bavero come quelli del personale maschile della carriera ausiliaria.
GONNA	Tessuto uguale a quello della giacca; taglio svasato, lunghezza al di sotto del ginocchio, modello liscio (Mod. VI).	Tessuto uguale a quello della giacca; foggia uguale a quella delle funzionarie.
CAPPOTTO . . .	In panno castorino di lana bleu uguale a quello maschile. *Foggia*: Uguale al figurino (Mod. VII): a doppio petto con due file parallele di tre bottoni a tre asole; collo doppio uso modellato da uomo, taglio leggermente a vita, fermato da martingala liscia; tasche orizzontali con patte; i bottoni, le mostrine al bavero ed i relativi distintivi di grado sono uguali a quelli del personale maschile della medesima carriera e qualifica.	In panno di lana grigio-ferro uguale a quello maschile. *Foggia*: Uguale a quella delle funzionarie; bottoni e mostrine al bavero come quelli del personale maschile della carriera ausiliaria.
IMPERMEABILE	Uguale a quello maschile. Il collo però, è di linea femminile.	Uguale a quello maschile, collo di linea femminile.
CAMICIA	In popeline bianco liscio non operato collo da uomo a punte arrotondate, polsi regolarmente da uomo, pieghine lungo l'abbottonatura maniche lunghe.	Uguale a quella delle funzionarie.
SCARPE	Vitello al cromo, basse, nere, lisce, formato semplice, senza mascherina, tacco medio.	Idem
CALZE	In nylon, colore neutro, lunghe, senza cuciture.	Idem
GUANTI	Di pelle marrone.	Idem

Visto: *Il Ministro per le finanze*
TRABUCCHI

ALLEGATO 4

TABELLA «D»

DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI DI VESTIARIO COMPONENTI L'UNIFORME ESTIVA FEMMINILE

OGGETTI DI VESTIARIO	PERSONALE DELLE CARRIERE DIRETTIVA DI CONCETTO ED ESECUTIVA	PERSONALE DELLA CARRIERA AUSILIARIA
BERRETTO	Uguale a quello invernale, in tessuto di lana di colore grigio-avana medio.	Uguale a quello invernale, in tessuto di lana di colore grigio-chiaro.
GIACCA E GONNA	Uguali a quelli invernali, in tessuto di lana di colore grigio-avana medio analogo a quello di cui alla tabella *B*.	Uguali a quelli invernali. in tessuto di lana di colore grigio-chiaro analogo a quello di cui alla tabella *B*.
CAMICETTA . .	Uguale a quella invernale.	Uguale a quella invernale.
SCARPE .	Uguali a quelle invernali.	Uguali a quelle invernali.
CALZE . .	Uguali a quelle invernali.	Uguali a quelle invernali.
GUANTI	In tessuto imitazione pelle, bianchi.	Come per le funzionarie.

Visto: *Il Ministro per le finanze*
TRABUCCHI

ALLEGATO 5

TABELLA «E»

ELENCO DEI CAPI DI VESTIARIO DA FORNIRSI IN MANIERA DIRETTA ALLA PRIMA VESTIZIONE E DURATA D'USO DI CIASCUN CAPO DI VESTIARIO AI FINI DELLE SUCCESSIVE VESTIZIONI.

OGGETTI DI VESTIARIO	Quantità da fornire alla prima vestizione				Durata minima d'uso di ciascun capo di vestiario (in anni)	
	Personale maschile		Personale femminile			
	Uniforme invernale	Uniforme estiva	Uniforme invernale	Uniforme estiva	Uniforme invernale	Uniforme estiva
Berretto .	1	1	1	1	2	1
Giacca . . .	1	2	1	2	2	2
Pantaloni	1	2	—	—	2	2
Gonna	—	—	1	2	2	2
Cappotto	1	—	1	—	3	—
Impermeabile	1	—	1	—	3	—

Visto: *Il Ministro per le finanze*
TRABUCCHI

MOD. I

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Mod. II

Mod. III

Mod. IV

Mod. V

Divisa estiva

Mod. VI

Mod. VII

Mod. VIII

Trofeo per berretto

Fig. 1

Rosetta
per distintivi di grado

Fig. 2

Bottone

Fig. 3

Mod. IX

Fig. 1: Soggolo per berretto del personale della carriera direttiva

Fig. 2: Soggolo per berretto del personale della carriera di concetto

Fig. 3: Soggolo per berretto del personale della carriera esecutiva

Fig. 4: Soggolo per berretto del personale della carriera ausiliaria

Mostrine e distintivi di grado sul berretto

MOD. X

Fig. 1

Fig.. 3

Fig. 5

Fig. 2
Direttore di 1ª classe e ispettore capo

Fig. 4
Direttore di 2ª classe e ispettore superiore

Fig. 6
Vice direttore e ispettore principale

MOD. XI

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 5

Fig. 2
Ispettore

Fig. 4
Ispettore aggiunto

Fig. 6
Vice ispettore

Mostrine e distintivi di grado sul berretto

Mod. XII

Fig. 1

Fig.

Fig. 5

Fig. 2
Ufficiale superiore

Fig. 4
Ufficiale capo

Fig. 6
1° Ufficiale

Mod. XIII

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 5
Personale della carriera ausiliaria

Fig. 2
Ufficiale

Fig. 4
Ufficiale aggiunto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 ottobre 1961, n. 1189.

Modifica dello statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto il proprio decreto in data 16 dicembre 1959, n. 1257, con il quale è stato approvato lo statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino;

Vista la deliberazione in data 28 aprile 1961 del Consiglio di amministrazione del predetto Istituto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il secondo comma dell'art. 11 dello statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, è modificato come appresso:

«Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di lire un miliardo, assegnata dall'Istituto».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1961

GRONCHI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 31. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 ottobre 1961, n. 1190.

Dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel territorio del comune di Taranto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinati alla difesa, da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Taranto, nonchè ogni altra sistemazione necessaria per la funzionalità dei servizi della Marina militare nello stesso Comune, sono dichiarati di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili, nonchè dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, numero 5188, citate nelle premesse, entro il termine di anni tre decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine entro il quale le opere di cui precedente art. 1 dovranno essere portate a compimento è stabilito in anni tre, sempre a far tempo dalla data suddetta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1961

GRONCHI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 28. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 ottobre 1961, n. 1191.

Dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel territorio del comune di Castel San Giorgio (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinati alla difesa, da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Castel San Giorgio (provincia di Salerno), nonchè ogni altra sistemazione necessaria per la funzionalità dei servizi della Marina militare nello stesso Comune, sono dichiarati di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili, nonchè dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse, entro il termine di anni tre decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine entro il quale le opere di cui al precedente art. 1 dovranno essere portate a compimento è stabilito in anni tre, sempre a far tempo dalla data suddetta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1961

GRONCHI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 37. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1961, n. 1192.

Norme per la disciplina dell'impiego della mano d'opera negli appalti concessi dalle Amministrazioni autonome delle ferrovie dello Stato, dei monopoli di Stato e delle poste e telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 8 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, concernente il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per le finanze, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Il divieto di cui all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, si applica anche nei confronti delle Amministrazioni autonome delle ferrovie dello Stato, delle poste e telecomunicazioni e dei monopoli di Stato.

Tuttavia, può eccezionalmente derogarsi al divieto, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, qualora si renda necessario fronteggiare eventi straordinari di pubblica calamità ovvero pregiudizievoli della incolumità pubblica per quanto attiene all'esercizio dei servizi istituzionali delle Amministrazioni predette.

Le Amministrazioni, entro le 24 ore, daranno comunicazione agli Ispettorati del lavoro di tutte le misure adottate ai sensi del comma precedente, nonchè della loro cessazione.

Alla mano d'opera utilizzata ai sensi del secondo comma del presente articolo, deve assicurarsi il trattamento previsto dal successivo art. 2.

Art. 2.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, le Amministrazioni autonome delle ferrovie dello Stato, delle poste e telecomunicazioni e dei monopoli di Stato, in luogo della responsabilità e degli obblighi stabiliti dallo stesso art. 3 a carico degli imprenditori, sono tenute ad inserire nei contratti di appalto clausole che assicurino al personale delle imprese il trattamento normativo ed economico previsto dal contratto collettivo di lavoro vigente per la categoria durante l'esecuzione dell'appalto. In presenza di più contratti collettivi per la stessa categoria, l'obbligo della inserzione deve riflettere le clausole del contratto più favorevole.

Il trattamento economico non potrà comunque essere inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti dalle anzidette Amministrazioni, ove esista piena corrispondenza di mansioni.

Agli effetti del comma precedente, il raffronto economico va riferito allo stipendio o paga base del personale dipendente da ciascuna delle predette Amministrazioni autonome ed alla paga tabellare del contratto collettivo di lavoro della categoria, in relazione al criterio della corrispondenza di mansioni, fermo restando, nelle altre voci retributive, il trattamento previsto dall'anzidetto contratto collettivo.

Le predette Amministrazioni autonome devono dare comunicazione dei contratti di appalto ai competenti Ispettorati del lavoro, per la vigilanza sugli adempimenti delle imprese appaltatrici nei confronti dei lavoratori dipendenti. L'Ispettorato del lavoro, sentita la competente Amministrazione autonoma, accerta se nei contratti stessi sussistano gli effettivi requisiti, oggettivi e soggettivi, dell'appalto.

Art. 3.

Non è applicabile alle Amministrazioni autonome delle ferrovie dello Stato, delle poste e telecomunicazioni e dei monopoli di Stato l'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

Art. 4.

In conseguenza del divieto stabilito dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, l'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad avvalersi, con contratto di diritto privato, del personale temporaneo operaio ed impiegatizio in atto utilizzato per le effettive esigenze di servizio.

Il personale di cui al comma precedente non acquista la qualità di operaio o impiegato dello Stato e può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, cessando di diritto dal rapporto di lavoro allo scadere di tale periodo, salvo, nei casi di necessità, una nuova assunzione per un periodo successivo di non più lunga durata, non ulteriormente rinnovabile.

Nei confronti del personale suddetto sarà applicabile il trattamento economico previsto dall'art. 2 del presente decreto e sarà tenuto conto del trattamento normativo di cui al contratto collettivo di lavoro vigente nel corrispondente settore privato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — SPATARO — SPALLINO — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 38. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1961, n. 1193.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Monte Carmelo nel comune di Randazzo (Catania).

N. 1193. Decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Acireale in data 25 marzo 1961, integrato con prospetto e dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Monte Carmelo nel comune di Randazzo (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, *foglio n.* 14. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1961, n. 1194.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, in frazione Persereano del comune di Pavia di Udine (Udine).

N. 1194. Decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 20 maggio 1961, integrato con prospetto e dichiarazione del 31 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Andrea Apostolo in frazione Persereano del comune di Pavia di Udine (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, *foglio n.* 13. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1961, n. 1195.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Benedetto in contrada Val d'Aso del comune di Santa Vittoria in Matenano (Ascoli Piceno).

N. 1195. Decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fermo in data 2 febbraio 1961, integrato con dichiarazione del 25 marzo stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di San Benedetto in contrada Val D'Aso del comune di Santa Vittoria in Matenano (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, *foglio n.* 15. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1961.

Segni caratteristici dei nuovi assegni provvisori al portatore di debito pubblico.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 241, recante, fra l'altro, norme sul minimo iscrivibile nel Gran libro del debito pubblico;

Visto l'art. 12, comma secondo, della citata legge in base al quale i segni caratteristici dei nuovi assegni provvisori di debito pubblico debbono essere fissati dal Ministro per il tesoro, con decreti da registrare alla Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Gli assegni provvisori al portatore possono essere rilasciati, nei casi previsti dalla legge 18 marzo 1958, n. 241, per i seguenti prestiti: Consolidato 3,50%-1902; Consolidato 3,50%-1906; Prestito redimibile 3,50%-1934; Rendita 5%-1935; Prestito della Ricostruzione 3,50% e Prestito della Ricostruzione 5%. Essi sono stampati nel prospetto in calcografia e nel rovescio in litografia, su carta filigranata bianca.

La filigrana, in chiaro-scuro, è costituita da dieci testine di donna, con elmo, ripartite su due colonne di cinque testine.

Art. 2.

Il prospetto di ciascun assegno è limitato da una cornice rettangolare a motivi di linea bianca che si ripetono, interrotti: in alto, da una tabellina che racchiude la leggenda, su due righe, « DEBITO PUBBLICO - DELLO STATO ITALIANO », e, in basso, da una composizione ornamentale di foglie d'acanto, frutta e nastri svolazzanti con al centro un fregio ornamentale recante, in uno spazio ovale, la dicitura « LEGGE 18 MARZO 1958 - N. 241 ».

Nell'interno della cornice, su un fondino a motivi finissimi ripetuti innumerevoli volte, è stampata, in alto, la leggenda « CAPITALE NOMINALE L. » seguita da una fascia di linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi, all'atto del rilascio, la relativa indicazione, in cifre.

Sotto tale dicitura è riportata la denominazione del prestito. Seguono quindi, le seguenti altre leggende: « ASSEGNO PROVVISORIO AL PORTATORE N. (segue uno spazio a linee orizzontali parallele finissime) - DEL CAPITALE NOMINALE DI LIRE (segue altro spazio a linee orizzontali parallele finissime per l'indicazione dell'importo, in lettere) - CON GODIMENTO DEGLI INTERESSI DAL . . . . . ».

Nella metà inferiore del prospetto sono stampate le diciture: « ROMA, » « IL DIRETTORE GENERALE - V. PER LA CORTE DEI CONTI (sulla sinistra) e IL DIRETTORE DI DIVISIONE (sulla destra) ». Sotto ciascuna di queste tre ultime diciture vi è uno spazio per l'apposizione delle rispettive firme. In basso, al centro, è riportata la leggenda « POSIZIONE N. », seguita da spazio.

Sugli assegni provvisori relativi ai due Prestiti della Ricostruzioni, 3,50% e 5%, la dicitura relativa al capitale nominale, in cifre, è leggermente spostata verso sinistra ed è seguita dalla leggenda « SERIE . . . . . . ».

Art. 3.

Il rovescio di ciascun assegno reca una cornice rettangolare, a motivi ripetuti di linea scura, che racchiude un fondino costituito da motivi simmetrici ripetuti innumerevoli volte.

Sul fondino è riportata la seguente leggenda: « PRINCIPALI NORME - CHE REGOLANO IL PRESENTE ASSEGNO PROVVISORIO - (LEGGE 18 MARZO 1958, N. 241) - 1. - IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI RIMANE SOSPESO FINO ALLA DATA DI RISCATTO DEL PRESENTE ASSEGNO PROVVISORIO OVVERO FINO A QUANDO NON SARÀ PROVVEDUTO, SECONDO LE NORME VIGENTI, ALLA RIUNIONE DI ESSO CON ALTRI DEL MEDESIMO PRESTITO, IN MODO DA FORMARE TITOLI DI CAPITALE NOMINALE PARI A LIRE CINQUEMILA O MULTIPLO DI TALE CIFRA.

- 2. SUL PRESENTE ASSEGNO PROVVISORIO SONO AMMESSE ESCLUSIVAMENTE LE OPERAZIONI DI RIUNIONE E DI RISCATTO. - 3. - L'ISCRIZIONE RELATIVA AL PRESENTE ASSEGNO PROVVISORIO SARÀ ANNULLATA PER PRESCRIZIONE QUALORA NEL CORSO DI DIECI ANNI DALLA DATA DI RILASCIO NON SIA STATO EFFETTUATO IL RISCATTO DI ESSO OVVERO NON NE SIA STATA CHIESTA LA RIUNIONE CON ALTRI ASSEGNI PROVVISORI DELLO STESSO PRESTITO IN MODO DA PERMETTERE L'EMISSIONE DI ALMENO UN TITOLO DI CAPITALE NOMINALE NON INFERIORE ALLE LIRE CINQUEMILA ».

Art. 4.

La stampa delle cornici e dei fondini del prospetto e del rovescio nonchè le leggende del solo prospetto degli assegni provvisori considerati nei precedenti articoli è eseguita nei seguenti colori:

Consolidato 3,50%-1902: rosso scuro;
Consolidato 3,50%-1906: arancione;
Prestito redimibile 3,50%-1934: grigio;
Rendita 5%-1935: viola-malva;
Prestito della Ricostruzione 3,50%: blu;
Prestito della Ricostruzione 5%: verdino.

Le leggende del rovescio degli assegni provvisori sono stampate in nero.

Art. 5.

Gli assegni provvisori di cui trattasi vengono, allo atto del rilascio, muniti del bollo a secco con l'emblema dello Stato recante la leggenda circolare « DEBITO PUBBLICO DELLO STATO ITALIANO ».

Art. 6.

I modelli degli assegni provvisori al portatore descritti negli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1961

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1961
Registro n. 32 *Tesoro, foglio n.* 225. — CARUSO

(7835)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1961.

Composizione del Comitato di cui agli articoli 9 e 30 della legge 5 luglio 1961, n. 635, per la gestione relativa all'assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti i decreti ministeriali del 6 aprile 1954, del 14 gennaio 1955, del 27 aprile 1955, dell'8 marzo 1956, del 26 aprile 1958 e del 31 ottobre 1959, con i quali si è provveduto alla nomina dei membri del Comitato di cui all'art. 9 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, modificata con la legge 3 dicembre 1957, n. 1198, per la gestione relativa alla assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali;

Visti i decreti ministeriali del 6 aprile 1954 e del 13 luglio 1959, con i quali sono stati nominati il presidente ed il vice presidente, attualmente in carica, del Comitato di cui al ripetuto art. 9 della legge 22 dicembre 1953, n. 955;

Visti gli articoli 9 e 30 della legge 5 luglio 1961, numero 635, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonchè alla assistenza ai Paesi in via di sviluppo;

Riconosciuta la opportunità, per assicurare la continuità dei lavori del Comitato, di confermare il presidente, il vice presidente ed i membri in carica del Comitato stesso, integrando l'attuale composizione del medesimo Comitato in conformità dei citati articoli 9 e 30 della legge 5 luglio 1961, n. 635;

Viste le designazioni integrative fatte in base ai ripetuti articoli 9 e 30 della legge 5 luglio 1961, n. 635;

Decreta:

Il presidente, il vice presidente ed i membri del Comitato che sovraintende alla gestione sull'assicurazione dei crediti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, nominati con i decreti ministeriali specificati in premessa, sono confermati nello incarico.

La composizione del Comitato stesso, quale risulta dai citati decreti ministeriali, è integrata con la nomina dei seguenti altri membri, ai sensi degli articoli 9 e 30 della legge 5 luglio 1961, n. 635:

Devescovi dott. Simone, direttore di sezione, quale membro effettivo, e Grazzini dott. Benedetto, direttore di sezione, quale membro sostituto, in rappresentanza del Ministero del bilancio;

Di Falco dott. Felice, direttore generale per lo sviluppo degli scambi, quale membro effettivo, e Ciccarello dott. Antonino, direttore di divisione, quale membro sostituto, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per lo sviluppo degli scambi;

Salis dott. Gavino, ispettore generale, quale membro effettivo, e Spatuzza dott. Francesco, direttore di sezione, quale membro sostituto, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Marzocchi dott. Gastone, direttore di servizio, quale membro effettivo, e Rivola rag. Paolo, direttore di servizio, quale membro sostituto, in rappresentanza dello Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito) per le adunanze del Comitato nella composizione ridotta di cui all'art. 30 della legge 5 luglio 1961, n. 635.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 novembre 1961

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(7825)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

La dottoressa Nicastro Maria, nata a Siracusa il 13 luglio 1920, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Catania il 15 marzo 1944.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Catania.

(7658)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Nardò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 100, l'Amministrazione comunale di Nardò (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 70.730.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7843)

Autorizzazione al comune di Gragnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 114, l'Amministrazione comunale di Gragnano (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 59.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7844)

Autorizzazione al comune di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 931, l'Amministrazione comunale di Frosinone viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 158.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7845)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 31 dicembre 1967 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Macerata, dell'estensione di ettari 600, compressa nel comune di Apiro, delimitata dai sottoindicati confini:

bivio rotabile che da Apiro va a Jesi con la strada della Piaggia; strada della Piaggia; strada Sant'Urbano; strada vicinale delle Canali; strada vicinale San Isidoro-Maccarone; bivio rotabile Apiro-Jesi con la strada della Piaggia.

Fino al 31 dicembre 1967 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Macerata, dell'estensione di ettari 480, compresa nel comune di Castelraimondo, delimitata dai sottoindicati confini:

nord-ovest: territorio del comune di Matelica;
est: strada vicinale dei Vasconi fino a Castel S. Maria;
sud-est: strada vicinale di valle Conca fino al fosso di Brondoleto e da una cresta naturale fino al monte Castel Santa Maria (quota 1.259);
sud-ovest: territorio del comune di Pioraco.

Fino al 31 dicembre 1967 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Lecce dell'estensione di ettari 2.000 circa, compresa nei comuni di San Pietro in Lama, Lequile, Galatina e Copertino delimitata dai sottoindicati confini:

nord: via vicinale della masseria Vittorio;
est: strada provinciale Lequile-Galatone;
sud: strada provinciale Copertino-Galatina;
ovest: via vicinale Garibaldi.

Fino al 31 dicembre 1967 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Savona, dell'estensione di ettari 294 circa, compresa nel comune di Roccavignale, delimitata dai sottoindicati confini:

nord-est: strada statale n. 28-*bis* del Colle di Nava dal bivio per le case Faccelli sino a m. 250 dal confine con la provincia di Cuneo;
nord-ovest: mulattiera che diparte dalla strada statale n. 28-*bis*, costeggia le seguenti località: Maioli-Palarie-da Lorenza-Franco, sino a giungere al centro della frazione Camponuovo di Roccavignale;
sud: dal centro di Camponuovo mulattiera che porta al bivio tra il rio delle Tine e il rio Zemola, quindi prosegue a sud-est, al disotto del C. Tecchio seguendo la strada che viene a sfociare, chiudendo la « Zona 23 », sulla strada statale numero 28-*bis*, presso la casa Facceli.

Fino al 31 dicembre 1967 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Lecce, dell'estensione di ettari 750 circa, compresa nei comuni di Tricase e Andrano, delimitata dai sottoindicati confini:

nord: via vicinale che, dalla strada provinciale Andrano-Depressa, porta a Torre Andrano;
est: strada litoranea San Cesarea Terme, Tricase Marittima;
sud: via vicinale Masseria Trunchi-Torre a Sasso;
ovest: strada provinciale Tricase-Andrano.

(7655)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1961, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 400, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario proposto in data 13 luglio 1959 dal sig. Tito Marzi, ex ispettore del Ministero dell'interno, domiciliato in Verona, via A. Locatelli n. 7, avverso il provvedimento definitivo del Ministero del tesoro, col quale era stato confermato l'addebito di L. 1.187.859, elevato dall'Ufficio provinciale del tesoro di Verona in applicazione dell'art. 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149, che vieta il cumulo di un trattamento di attività presso Enti pubblici con la parte della pensione eccedente L. 50.000 mensili, aumentata a L. 60.000 ai sensi dell'art. 14 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

(7819)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 251

Corso dei cambi del 24 novembre 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,62	620,68	620,55	620,61	620,615	620,60	620,61	620,60
$ Can.	597,47	597,75	597,75	597,75	597, 5	598,05	597,90	597,90	598 —	598 —
Fr. Sv.	143,64	143,60	143,595	143,63	143,60	143,62	143,605	143,60	143,61	143,60
Kr. D.	90,09	90,08	90,10	90,11	90,05	90,09	90,11	90,10	90,09	90,10
Kr. N.	87,19	87,22	87,29	87,30	87,20	87,24	87,28	87,20	87,24	87,20
Kr. Sv.	120,20	120,15	120,15	120,22	120,18	120,17	120,15	120,20	120,17	120,20
Fol.	172,34	172,34	172,40	172,41	172,30	172,36	172,38	172,35	172,37	172,35
Fr. B.	12,46	12,47	12,47	12,4725	12,46875	12,47	12,4695	12,46	12,46	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,49	126,52	126,54	126,56	126,50	126,54	126,54	126,50	126,54	126,55
Lst.	1747,36	1747,20	1747,20	1747,75	1747,25	1747,35	1747,25	1747,40	1747,35	1747,30
Dm. occ.	155,05	155,055	155,07	155,10	155,06	155,05	155,065	155 —	155,05	155,05
Scell. Austr.	24,03	24,04	24,045	24,0425	24 —	24,04	24,041	24,03	24,03	24,04
Escudo Port.	21,78	21,78	21,80	21,79	21,70	21,78	21,78	21,79	21,79	21,78

Media dei titoli del 24 novembre 1961

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	100,25
Id. 3,50 % 1902	100,25
Id. 5 % 1935	107,30
Redimibile 3,50 % 1934	99,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,625
Id. 5 % 1936	101,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	100 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,925

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,775
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,925

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 novembre 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,647
1 Dollaro canadese	597,825
1 Franco svizzero	143,617
1 Corona danese	90,11
1 Corona norvegese	87,29
1 Corona svedese	120,185
1 Fiorino olandese	172,395
1 Franco belga	12,475
1 Franco nuovo (N.F.)	126,55
1 Lira sterlina	1747,50
1 Marco germanico	155,082
1 Scellino austriaco	24,042
1 Escudo Port.	21,785

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1961, è stato respinto il ricorso straordinario in data 3 giugno 1959, presentato dal sig. Morvidi Mariano, segretario superiore nel ruolo amministrativo della carriera di concetto del Corpo delle Miniere, avverso il Ministero dell'industria e del commercio per la mancata promozione ad ispettore amministrativo in applicazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblioa 30 novembre 1954, n. 1496.

(7538)

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. « 186-FI », della ditta Ferdinando Vanghi, già esercente un laboratorio di argenteria in Firenze, viale Petrarca n. 54.

(7547)

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. « 946-AL », della ditta De Martini & Zeppa, già esercente un laboratorio di oreficeria in Valenza (Alessandria), via Carducci n. 21.

(7548)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa « Cantina sociale delle Colline Moreniche », con sede in Viverone (Vercelli).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 23 ottobre 1961, i poteri conferiti al rag. Piero Cavezzale, commissario governativo della Società cooperativa « Cantina sociale delle Colline Moreniche », con sede in Viverone (Vercelli), sono stati prorogati dal 23 ottobre 1961 al 23 aprile 1962.

(7575)

CONCORSI ED ESAMI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TREVISO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Treviso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio 23 ottobre 1959, n. 35687, con il quale venne indetto un concorso interno per soli titoli, a norma dell'art. 73 del testo unico delle leggi sanitarie, per l'assegnazione di due condotte ostetriche in comune di Vittorio Veneto;

Visto il proprio decreto n. 580/MP in data 2 settembre 1961, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i verbali redatti dalla Commissione sopracitata, ed accertata la regolarità della procedura da essa seguita nella formulazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate idonee nel concorso interno per soli titoli per l'assegnazione delle due condotte ostetriche del comune di Vittorio Veneto:

1. Casagrande Angela . . . . . punti 7,660 su 50
2. Dal Cin Regina . . . . . » 6,160 »
3. Piai Sevarina . . . . . » 5,983 »
4. Covre Giuseppina . . . » 3,739 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Treviso, addì 10 novembre 1961

Il medico provinciale dirigente: CAMPORESE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio 23 ottobre 1959, n. 35687, con il quale venne indetto un concorso interno per soli titoli, a norma dell'art. 73 del testo unico delle leggi sanitarie, per l'assegnazione di due condotte ostetriche in comune di Vittorio Veneto;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1961, n. 766/MP, con il quale è stata approvata la graduatoria delle idonee nel concorso predetto;

Tenuto conto dell'ordine di preferenza delle sedi vacanti, indicato dalle concorrenti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate candidate, classificatesi nell'ordine nella graduatoria delle idonee, in premessa citata, sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica, a lato di ognuna indicata:

1) Casagrande Angela: 2ª condotta;
2) Dal Cin Regina: 1ª condotta.

L'Amministrazione comunale di Vittorio Veneto provvederà alla nomina delle vincitrici entro il termine di giorni quindici dalla data di ricevimento del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Treviso e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Treviso, addì 10 novembre 1961

Il medico provinciale dirigente: CAMPORESE

(7749)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 13958 di pari data, con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso a sette posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1958;

Viste le rinunzie di altri candidati che li precedono in graduatoria;

Viste le domande dei candidati con l'indicazione di preferenza delle sedi per le quali hanno dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento per i concorsi di sanitari addetti ai Comuni ed alle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per la sede a fianco di ciascuno indicata, a seguito di rinunzia di altri candidati:

1) Caputo Raffaele: Pomigliano d'Arco;
2) Pierri Guido: Castello di Cisterna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 7 novembre 1961

Il medico provinciale: TECCE

(7669)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROVIGO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1198/1, in data 6 maggio 1961, con il quale venivano nominati i vincitori del concorso ai posti di medico condotto, vacanti in provincia di Rovigo al 30 novembre 1959;

Visti i successivi decreti n. 2142 e 2540, rispettivamente in data 12 agosto 1961 e 23 settembre 1961, con i quali venivano apportate variazioni alla nomina dei vincitori;

Considerato che il dott. Beltrame Bruno, sesto in graduatoria, ha formalmente rinunziato, in data 3 novembre 1961, alla nomina al posto di medico condotto di Trecenta (2ª condotta, frazione Sariano);

Considerato, inoltre, che i dott. Ferrarese Ezio e Rossi Gino, rispettivamente settimo ed ottavo classificati, hanno dichiarato di non accettare la nomina a medico condotto per la sede sopraindicata;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione esaminatrice del concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

A parziale modifica dei decreti di cui in narrativa, il dott. Ganzarolli Giovan Battista, nono classificato, è dichiarato vincitore della condotta medica di Trecenta (2ª condotta, frazione Sariano).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Rovigo, dell'Ufficio del medico provinciale di Rovigo e del comune di Trecenta.

Rovigo, addì 13 novembre 1961

Il medico provinciale: MARRA

(7747)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri precedenti decreti n. 4858 del 3 maggio 1961 con i quali si è addivenuti alle assegnazioni delle sedi di Finale Ligure (Varigotti), Dego, Quiliano, Consorzio Ortovero-Onzo-Vendone, Consorzio Magliolo e Frazioni di Bardino Vecchio e Bardino Nuovo del comune di Tovo San Giacomo;
Ritenuta la necessità di procedere ad una ulteriore assegnazione a seguito delle intervenute rinuncie;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 23, 24 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Ugo Mussano classificatosi al ventinovesimo posto nella graduatoria di cui in narrativa è dichiarato vincitore della condotta medica di Dego.
Il predetto risiede nel comune di Cortiglione d'Asti.
Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Savona, addì 14 novembre 1961

Il medico provinciale: CAPUTO

(7745)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7337 in data 15 luglio 1961, col quale veniva approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso per il conferimento di sette posti di medico condotto vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1959;
Visto il proprio decreto n. 7338 in data 15 luglio 1961, col quale venivano dichiarati i vincitori dei posti di cui sopra;
Considerato che per effetto di rinuncia da parte dei concorrenti Cerati Aldo e Negri Ugo si è resa disponibile il posto della condotta medica di Melzo;
Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicato dal concorrente Colombo Ezio il quale, regolarmente interpellato ai sensi di legge, ha dichiarato di accettare la nomina per la sede predetta;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Colombo Ezio è dichiarato vincitore del concorso sopraindicato ed assegnato alla condotta medica di Melzo.
Il sindaco del comune di Melzo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 28 ottobre 1961

Il medico provinciale: VEZZOSO

(7748)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Agrigento.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1298 del 29 aprile 1961, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1959;
Visto il proprio decreto n. 1300 del 29 aprile 1961, con il quale si è provveduto alla dichiarazione dei vincitori del concorso ed alla conseguente assegnazione delle sedi;
Visto che il dott. Palermo Vincenzo, ha rinunziato al posto di veterinario condotto del comune di Castrofilippo;
Considerato che occorre procedere alla modifica del decreto n. 1300 del 29 aprile 1961, circa l'assegnazione della condotta su indicata;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 1300 del 29 aprile 1961, il dott. Sedita Francesco, nato a Castrofilippo il 18 marzo 1922, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Castrofilippo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'Ufficio, della prefettura di Agrigento e del comune di Castrofilippo.

Agrigento, addì 15 novembre 1961

Il veterinario provinciale: GUIDUCCI

(7740)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.